

CIRCOLARE N. 12
1 MARZO 2013

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2013

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

L'INPS con la **circolare n. 27 del 12 febbraio 2012**, come tutti gli anni, fa il punto sulla contribuzione prevista per gli iscritti alla **Gestione separata** ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995, per l'anno **2013** in corso: aumenta al 20% l'aliquota per i soggetti iscritti alla Gestione separata e assicurati presso altre forme previdenziali ovvero titolari di pensione, mentre resta invariata al 27% l'aliquota di contribuzione per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.

Peranto, l'aliquota contributiva risulta essere pari al:

- **27 per cento**, per i soggetti iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- **20 per cento**, per i rimanenti iscritti alla gestione separata (titolari di pensione diretta o indiretta) e i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria.

L'INPS, con la sopracitata Circolare, precisa che per gli iscritti alla Gestione Separata che **non** risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è dovuta l'ulteriore **aliquota contributiva aggiuntiva** (stabilita dall'art. 59 comma 16 della L. n. 449/1997, per finanziare l'onere derivante dalla estensione della tutela per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia, anche in caso di degenza ospedaliera – art. 1 comma 788 L. n. 296/2006 –) pari allo **0,72 per cento**, per cui **l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 27,72 per cento**.

Vediamo comunque nel dettaglio i contenuti della Circolare n. 16/2012 dell'INPS:

Aliquote contributive

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2 comma 57 della L. 28 giugno 2012 n. 92, come modificato dall'art. 46-bis, comma 1 lett. g) della L. 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del D.L. n. 83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, istituita dall'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria

Secondo quanto stabilito dalla Legge finanziaria 2007, nella Gestione Separata sono in vigore due aliquote fisse, una per gli **iscritti** alla gestione separata **non assicurati** presso altre forme obbligatorie e l'altra per i **rimanenti iscritti**.

L'INPS, nella circolare n. 27/2013, ricorda anche che, per i soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è dovuta una **ulteriore aliquota contributiva** (art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia.

La misura di tale ulteriore aliquota, inizialmente determinata nella misura dello 0,50 per cento, è stata innalzata allo **0,72 per cento**, a partire dal 7 novembre 2007, in virtù del D.M. del 12 luglio 2007 (G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007), come chiarito dall'INPS con il Messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007.

Quindi, per il **2013**, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata, sono complessivamente stabilite nella misura del:

- **27,72 per cento** (27,00 per cento di aliquota IVS più 0,72 per cento di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie;
- **20,00 per cento**, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

CATEGORIA	ALIQUOTE ANNO 2013		
	IVS	Contributo aggiuntivo	Totale
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,00	0,72	27,72
Pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	20,00	-	20,00

Massimale annuo di reddito e minimale per l'accredito contributivo

Le predette aliquote del 27,72% e 20% devono essere applicate fino al raggiungimento del **massimale** di reddito previsto dall'art. 2 comma 18 della L. n. 335/1995 e pari, **per l'anno 2013**, ad **euro 99.034,00**.

Inoltre, al fine dell'accredito dei contributi mensili, il **minimale** di reddito **per il 2013** è stato fissato in **euro 15.357,00**.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 20% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato.

Ripartizione dell'onere contributivo e rivalsa

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente – rispettivamente 1/3 e 2/3 – rimane confermata, così come resta ferma la quota di rivalsa prevista nella misura del 4% in favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla gestione separata (cd. "professionisti senza cassa").

Per quanto riguarda invece gli associati in partecipazione l'onere contributivo è posto per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato (si veda l'art. 43 della L. n. 326/2003) e viene applicato sul reddito delle attività determinate con gli stessi criteri validi ai fini Irpef.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).

Invece, per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013)

Compensi ai collaboratori

L'Istituto precisa che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente (art. 34 della L. n. 342 del 21 novembre 2000), le somme corrisposte **entro il 12 gennaio** sono da considerarsi percepite

nel periodo d'imposta precedente, in applicazione del "**principio di cassa allargato**" (art. 51, comma 1, TUIR).

Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 vanno assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2012 (si veda la Circolare di Studio n. 4 del 2012).

I soggetti tenuti ad iscriversi alla gestione separata sono i seguenti:

- i **collaboratori coordinati e continuativi** con contratto di **lavoro a progetto** disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003;
- gli **incaricati delle vendite a domicilio**;
- i **liberi professionisti**, vale a dire i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusivo, **privi** di Cassa di previdenza di categoria;
- i **lavoratori autonomi occasionali** qualora il **reddito annuo** derivante da tale attività **superi** il limite di **5.000 euro** (art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003);
- gli **associati in partecipazione** che apportano lavoro i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 (art. 1 comma 157 della L. n. 311/2004).

Come specificato dall'INPS con circolare n. 164 del 21 dicembre 2004, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto **non residenti in Italia**.

Inoltre, sempre come precisato dall'INPS con circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sono soggette a contribuzione previdenziale anche le cd. "**mini co.co.co.**" vale a dire le prestazioni di collaborazione occasionale, effettuate nel settore privato, di durata inferiore a 30 gg. e/o per un compenso non superiore a 5.000 euro, in riferimento allo stesso committente, purché si tratti di un rapporto di collaborazione coordinata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c-bis) del D.P.R. n. 917/1986 e non di rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Infatti le "mini co.co.co." sono collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro "portata" limitata non è necessario il riferimento al progetto; esse sono diverse dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio (soggetto a contribuzione solo per la parte di reddito annuo eccedente 5.000 euro), vale a dire quelle ove non vi sono coordinamento e continuità nelle prestazioni, ma, invece, completa autonomia e mancanza di continuità.

Di seguito proponiamo un sintetico prospetto riepilogativo del trattamento fiscale e previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali, suddiviso tra

1. soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (con distinzione a seconda della tipologia del rapporto);
2. soggetti non pensionati e iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
3. soggetti pensionati;
4. associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

1. Soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria		
tipologia del rapporto di lavoro	disciplina previdenziale	disciplina fiscale
Collaborazioni coordinate e continuative "ordinarie" con obbligo di un progetto, programma di lavoro o fase di esso (art. 61 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 276/2003)	- aliquota del 27,72% fino ad euro 99.034,00 - causale contributo in F24: CXX/PXX	reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 c. 2 lett. c-bis del D.P.R. n. 917/1986)
Collaborazioni coordinate e continuative "minime" con durata	- aliquota del 27,72% fino ad euro 99.034,00	reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 c. 2 lett. c-

della prestazione inferiore a 30 gg. nell'anno solare con lo stesso committente e compenso inferiore a 5.000 euro per anno e con il medesimo committente	- causale contribuito in F24: CXX/PXX	bis del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni occasionali (art. 2222 codice civile) con reddito annuo inferiore a 5.000 euro	non è dovuto alcun contributo previdenziale	reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni occasionali (art. 2222 codice civile) con reddito annuo superiore a 5.000 euro (art. 44 comma 2 D.L. n. 269/2003)	- aliquota del 27,72% fino ad euro 99.034,00 - causale contribuito in F24: CXX/PXX	reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni di lavoro autonomo "abituale" per le quali non è prevista altra forma di previdenza obbligatoria (cd. "professionisti senza cassa")	- aliquota del 27,72% fino ad euro 99.034,00 - causale contribuito in F24: CXX/PXX	reddito di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. n. 917/1986)

2. Soggetti non pensionati e iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria

Soggetti non pensionati iscritti alla Gestione separata e contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria, per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1.	- aliquota del 20,00% fino ad euro 99.034,00 - causale contribuito in F24: C10/P10
---	---

3. Soggetti pensionati

Soggetti iscritti alla Gestione separata che percepiscono un reddito da pensione indiretta (ad es. pensione di reversibilità), per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1.	- aliquota del 20,00% fino ad euro 99.034,00 - causale contribuito in F24: C10/P10
Soggetti iscritti alla Gestione separata che sono titolari di pensione diretta a carico di qualsiasi gestione previdenziale (di vecchiaia, anzianità, invalidità, ecc.), indipendentemente dal fatto che essi siano anche contemporaneamente iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria, per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1.	- aliquota del 20,00% fino ad euro 99.034,00 - causale contribuito in F24: C10/P10

4. Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 43 D.L. n. 269/2003) che sono pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria	- aliquota del 20,00% fino ad euro 99.034,00 - causale contribuito in F24: C10/P10
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 43 D.L. n. 269/2003) non pensionati o non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	- aliquota del 27,72% fino ad euro 99.034,00 - causale contribuito in F24: CXX/PXX

Relativamente alle causali contributi da indicare nel modello F24, si segnala (come indicato nelle tabelle riepilogative soprariportate) che le causali **C10** e **CXX** devono essere usate dai committenti che versano alla gestione separata i contributi INPS dei collaboratori e dei lavoratori autonomi occasionali e dall'associante che versa alla gestione separata i contributi INPS degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro. Il termine di versamento dei predetti contributi è fissato al giorno 16 del mese successivo quello di pagamento del compenso.

Le causali contributo **P10** (P10R se rateizzati) e **PXX** (PXXR se rateizzati) devono invece essere utilizzate dai professionisti senza cassa di previdenza tenuti ad iscriversi alla gestione

separata. I professionisti versano il contributo con il meccanismo degli acconti e del saldo entro le stesse scadenze previste per i versamenti Irpef (16 giugno, ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%, e 30 novembre).